



*ENALCACCIA PESCA E TIRO
VALLEPIETRA MONTI SIMBRUINI*

*REGOLAMENTO
ZONA DI PESCA CONTROLLATA
FIUME SIMBRIVIO*

Art.1
(Istituzione Zona di Pesca Controllata)

1. E' istituita nel Comune di Vallepiertra una Zona di Pesca Controllata sul Fiume Simbrivio dalla Diga del Simbrivio sino alle sorgenti del Carpinetto, affluenti compresi, in cui l'esercizio della pesca è consentito ai pescatori muniti di licenza in corso di validità e del tesserino ittico rilasciato dal Circolo Enalcaccia Vallepiertra secondo la LR. 87/90 ed il presente Regolamento.

Art. 2
(Piano di gestione triennale)

1. Il piano di gestione triennale, redatto dal Circolo Enalcaccia Pesca e Tiro Vallepiertra Monti Simbruini:

- a) individua il tratto della zona di pesca controllata;
- b) individua i tratti delle zona di pesca "No Kill" - "Di Frega" - "Campo Scuola";
- c) determina le modalità di gestione;

Art. 3
(Modalità per l'esercizio della pesca)

- 1. Tecniche di pesca consentite, spinning e mosca, esclusivamente con esche artificiali dotate di amo singolo senza ardiglione.
- 2. E' vietato l'uso di tutte le esche naturali, comprese le uova di salmone e imitazioni delle stesse.
- 3. Al fine di garantire la sopravvivenza del pescato:
 - deve essere impiegato un guadino con maglie in materiale siliconico;
 - non deve essere salpato trascinandolo sui sassi o sulla sponda;
 - la slamatura deve avvenire con mano bagnata ed apposita pinza slamatrice;
 - non sono ammessi slamatori di altro genere, né utilizzo di strofinacci;
 - deve essere tagliata la lenza qualora la slamatura provocherebbe il Sanguinamento del salmonide.
- 4. Al fine di salvaguardare l'ecosistema fluviale, la pesca deve essere esercitata a piede asciutto mentre è consentito l'ingresso in acqua al solo fine del guado e della slamatura del pesce. E', altresì, vietato il guado nei tratti di frega e nei periodi individuati nel piano di gestione.
- 5. Non è ammesso portare al seguito durante l'esercizio di pesca pesci catturati in altro luogo, nonché esche o attrezzature non consentite dal presente regolamento.
- 6. L'accesso alle zone di pesca con mezzi a motore è limitato al parcheggio nelle sole aree appositamente segnalate.
- 7. E' vietato pescare da qualsiasi tipo di manufatto (ponti, canali, dighe e simili).
- 8. E' vietato in qualsiasi modo disturbare od ostacolare il regolare esercizio della pesca, la distanza minima da rispettare tra i pescatori è stabilita nel doppio della lunghezza della canna più lunga.

9. Il tesserino ittico va compilato in ogni sua parte.

Art. 4
(quota e misura minima)

1. E' fatto divieto di trattenere i capi di Trota Fario.
2. E' consentito il trattenimento di esemplari diversi dalla Trota Fario (Trota Iridea – Salmerino) secondo quanto stabilito dalla L.R. 1990 N. 87.

Art. 5
(Tesserino Ittico)

1. L'acquisizione del permesso di pesca determina l'accettazione del presente regolamento e contestualmente esonera il Circolo Enalcaccia Pesca e Tiro Vallepietra Monti Simbruini da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi nell'esercizio dell'attività alieutica.
2. Il rilascio del tesserino ittico è a titolo oneroso, ed il costo ammonta ad € 50,00 annuali ed € 15,00 per i giornalieri..
3. I tesserini ittici potranno essere rilasciati telematicamente, ed anche dalle attività commerciali dislocate sul territorio indicate dall'Associazione. Gli esercenti che intendano fornire tale servizio debbono produrre apposita domanda al Circolo Enalcaccia P.T. Vallepietra e dovranno fornire rendicontazione dei tesserini ricevuti entro il 31 dicembre dell'anno in corso. L'esercente che rilascia i tesserini ittici accetta implicitamente il presente regolamento.
4. Gli organi del Direttivo del Circolo Enalcaccia Vallepietra hanno facoltà di effettuare controlli, sui tesserini in carico ai rivenditori, in qualsiasi occasione.

Art.6
(Sanzioni)

1. Le infrazioni di cui al presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 52 a € 500. Le infrazioni non espressamente previste sono sanzionate ai sensi della L.R. 87/90.
2. Le infrazioni verranno annotate sul tesserino ittico ed in caso di due infrazioni verrà ritirato il tesserino ed al titolare del medesimo sarà inibito l'esercizio della pesca nell'arco della intera stagione alieutica.
3. Tutte i pagamenti relativi alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 saranno effettuati a favore della Regione Lazio.

Art.7
(Vigilanza)

1. L'accertamento delle violazioni e la loro contestazione compete ai soggetti indicati in base alla legislazione statale e regionale vigente ai sensi degli artt. 23, 97 e 117 Cost. e segnatamente a tutti i corpi dotati di uffici di polizia giudiziaria, nonché ai corpi e soggetti con funzioni di polizia amministrativa locale in materia di pesca, professionale o volontaria, ed avviene secondo le modalità previste dalla Legge 689/91 e dalle altre normative in materia sanzionatoria.

Art.8
(Campo Scuola)

1. La pesca nel tratto denominato "Campo Scuola" è vietata, nei giorni in cui sono previsti eventi o manifestazioni.

Art.9
(Periodo di pesca)

1. La pesca è consentita tutti i giorni, da un'ora prima dell'alba, fino ad un'ora dopo il tramonto.
2. La pesca apre l'ultima domenica di febbraio e chiude la prima domenica di ottobre.
3. Il circolo Enalcaccia P.T. Vallepietra si riserva la facoltà di chiudere totalmente od in parte la Z.P.C. per ripopolamento o prelievo scientifico o comunque quando si verificano eventi che possano compromettere la fauna ittica.

Art.10
(Collaborazione con associazioni)

1. Il Circolo Enalcaccia P.T. Vallepietra con apposita convenzione disciplina la collaborazione con le associazioni che intendano partecipare alla gestione della Z.P.C.